

REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE FRA CITTADINI E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
"L'AMBIENTE LA TUA CASA"

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del ... 30.11.2015...

NO. DELIBERA CE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

46 DEL 30.11.2015

Il presente Regolamento disciplina e promuove le forme di collaborazione fra cittadini -singoli e/o associati, e Amministrazione pubblica per la cura, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni comuni, come identificati all'art.2 del presente regolamento, nello spirito della Legge 11 novembre 2014 n. 164 art.24, e dando attuazione al principio di sussidiarietà, riconosciuto esplicitamente all'art.118 della Costituzione e che vede nella storia amministrativa del Comune di Sovicille numerose ed importanti esperienze di azione diretta dei cittadini, riconducibili alla forte tradizione della nostra comunità e che trova nel mondo dell'associazionismo e del volontariato un punto di riferimento altamente caratterizzante.

Finalità di tale iniziativa sono quelle appresso indicate:

- a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- b) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale;
- c) consolidare il senso di appartenenza dei cittadini alla propria comunità;
- d) accrescere l'interesse al bene comune e generare elementi di costante attenzione al decoro urbano;
- e) recuperare e/o mantenere spazi pubblici, o edifici o parte di essi, individuati dal comune o proposti dai cittadini, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- f) promuovere la creatività, le arti e la sperimentazione artistica;
- g) favorire l'ideazione e la realizzazione di servizi e applicazioni per l'innovazione digitale della rete civica in un'ottica di "beni comuni digitali";
- h) raccogliere la progettualità gratuita, proveniente dalla cittadinanza attiva e finalizzata all'interesse comune;
- i) incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici;
- j) sensibilizzare al valore della gratuità e del dono;
- k) assicurare la fruibilità collettiva dei beni oggetti di intervento;
- l) promuovere il volontariato culturale.

A tal fine l'amministrazione predispone un elenco di attività, interventi possibili ed aree disponibili, da proporre all'interesse dei cittadini attivi e programma iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

ART. 2 – BENI COMUNI : definizione

Ai fini del presente Regolamento si definiscono beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, di proprietà pubblica e, ove opportuno, anche di proprietà privata di uso pubblico, funzionali al benessere collettivo, individuati attraverso procedure partecipative, per i quali i

cittadini e l'Amministrazione, condividono la responsabilità della cura, della collaborazione alla gestione, o della rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per beni comuni, si intendono:

- a) aree verdi attrezzate e non attrezzate ubicate all'interno delle zone urbane;
- b) aiuole, rotonde, piazzole, marciapiedi e banchine stradali;
- c) aree di interesse storico e archeologico;
- d) sentieristica boschiva e segnaletica;
- e) biblioteche, musei, gallerie d'arte, immobili storici, immobili non utilizzati

I beni comuni da affidare in gestione, possono essere individuati con apposita deliberazione di Giunta, anche su segnalazione dei singoli cittadini.

I beni comuni assegnati per la gestione mantengono la fruizione pubblica e le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

I beni comuni indicati al precedente articolo 2 potranno essere affidate in gestione a:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini costituiti in forma associata senza fini di lucro (associazioni, comitati, ecc.)
- c) enti pubblici, di istruzione, di assistenza ecc. (senza fini di lucro);
- d) imprese, condomini e soggetti giuridici vari.

Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati, anche con ricerca di fondi regionali e contributi di varia natura.

ART. 4 – INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi si suddividono in:

1. Interventi di cura e rigenerazione di beni comuni:

a) interventi di cura occasionale (per i quali di norma non è necessario stipulare una convenzione e per i quali è sufficiente comunicazione scritta);

b) la manutenzione ordinaria, ovvero, a titolo di esempio: tutela igienica, pulizia e relativo smaltimento dei rifiuti prodotti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi; annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e valorizzazione, da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia del bene stesso; mantenimento della sentieristica e della segnaletica;

c) la rigenerazione (manutenzione con migliorie), cioè una nuova progettazione del bene per la collocazione di fiori, arbusti, siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, collocazione di opere d'arte, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

2. Interventi di collaborazione alla gestione del patrimonio culturale:

sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nei musei, mostre, nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative e sportive;

3. Coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ART. 5 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO- PATTO DI COLLABORAZIONE

La richiesta di affidamento dovrà essere presentata al Comune di Sovicille nei termini previsti dalla delibera.

La proposta di affidamento dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento.

In particolare:

laddove gli interventi sul bene prevedano la sola manutenzione ordinaria, la collaborazione alla gestione di uno spazio culturale, o proposte di coprogettazione per servizi, la proposta dovrà essere corredata da una relazione descrittiva della proposta, redatta in forma sintetica e sottoscritta dal soggetto proponente. Il programma dovrà indicare l'esatta natura degli interventi previsti, nonché i tempi di attuazione ed i soggetti abilitati ad operare;

laddove gli interventi sul bene prevedano la rigenerazione o manutenzione con migliorie, la relazione descrittiva (come sopra definita), di corredo alla proposta di affidamento, dovrà essere integrata da tavole grafiche in scala adeguata e stima dei lavori da eseguirsi che rappresentino la proposta di valorizzazione del bene comune, redatte dal soggetto richiedente.

L'Ufficio competente, previo esame dell'istanza e della documentazione a corredo della medesima, in base ai seguenti criteri: completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento, affidabilità e capacità del soggetto richiedente, decide in ordine all'assegnazione del bene.

L'affidamento si perfeziona attraverso la stipula di un patto di collaborazione fra il soggetto richiedente ed il Comune di Sovicille; laddove l'intervento interessi attività o beni oggetto di funzione associata all'Unione dei Comuni della Val di Merse, il patto sarà sottoscritto ed accettato dal Presidente della stessa Unione dei Comuni, la quale assumerà il ruolo di controllo e verifica delle azioni messe in atto.

Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

Il bene dato in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserito o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale e di pubblica sicurezza.

ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

I soggetti affidatari prendono in consegna il bene pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui alla richiesta di affidamento; i medesimi soggetti prestano la propria opera, con continuità, secondo quanto sottoscritto nel patto di collaborazione.

Ogni richiesta di variazione, innovazione, addizione che non sia contemplata nella richiesta di affidamento dovrà essere sottoposta all'ufficio competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario.

Il bene dovrà essere conservato nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.

E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso del bene comune e che determini discriminazione

tra i cittadini utilizzatori della stessa, che rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sia diretta che indiretta che non sia concordata e autorizzata da parte dell'Amministrazione Comunale ed Unione dei comuni, laddove l'intervento interessi attività o beni oggetto di funzione associata.

E' vietata l'installazione, la realizzazione, il posizionamento anche temporaneo di manufatti (reti, box, serre, costruzioni di ogni forma e tipologia ecc), senza l'autorizzazione degli organi tecnici competenti.

E' vietato l'uso di diserbanti e prodotti chimici tossici per la salute.

Il Comune e l'Unione dei comuni, laddove l'intervento interessi attività o beni oggetto di funzione associata, a mezzo dell'ufficio competente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in gestione.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi di cui al patto di collaborazione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio competente del Comune ed alla Unione dei comuni, laddove l'intervento interessi attività o beni oggetto di funzione associata.

Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora nell'area, a cura dell'affidatario, si intende acquisito a patrimonio comunale, senza che l'affidatario stesso abbia nulla a pretendere, a titolo risarcitorio, per eventuali lavorazioni.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto affidatario.

ART. 7 – DURATA E RILASCIO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

La durata del patto di collaborazione per la gestione dei beni comuni è di massimo 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e potrà essere oggetto di rinnovo a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e rilasciata attraverso comunicazione scritta del Comune al soggetto affidatario.

L'Amministrazione Comunale e l'Unione dei comuni, laddove l'intervento interessi attività o beni oggetto di funzione associata, si riservano la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione, tramite comunicazione scritta, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in gestione per mancata manutenzione e/o inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, senza che il soggetto affidatario possa pretendere richieste di rimborso e/o risarcimenti al Comune di Sovicille.

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune di Sovicille, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, concordando con il comune e con l'Unione dei comuni, laddove l'intervento interessi attività o beni oggetto di funzione associata, circa la sistemazione dei luoghi al momento del recesso stesso.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione del patto la cui durata resta immutata.

ART. 8 – PREVENZIONE DEI RISCHI E RIPARTO DELLE RESPONSABILITA'

Nello svolgimento di attività di cura e rigenerazione, l'affidatario ed i soggetti abilitati ad operare, sono tenuti a dotarsi e ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari (es. indumenti ad alta visibilità; guanti protettivi; scarpe antinfortunistiche ecc.), e ad eseguire le opere di cui alla convenzione, nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Allo scopo di favorire la conoscenza del cittadino attivo, il comune fornisce informazioni sui rischi specifici connessi alle attività previste, sulle misure di prevenzione e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, sottoponendo all'interessato il documento di valutazione dei rischi specifico, che dovrà essere controfirmato per presa visione ed accettazione.

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

L'amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, o stipulare direttamente polizze massive a copertura degli infortuni a favore del cittadino attivo.

ART. 9 - IL RUOLO DELLE SCUOLE

Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

I patti di collaborazione con le scuole e con le Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

ART. 10- SOSTEGNO AGLI INTERVENTI

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili e previa valutazione, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano

affrontabili con sostegni in natura.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) polizze assicurative;

c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

8. Affiancamento nella progettazione: qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ART. 11 - AUTOFINANZIAMENTO

L'Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, mediante apposita rendicontazione.

Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) atti di mecenatismo cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

ART. 12 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

ART. 13 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

L'Amministrazione riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

ART. 14 DONAZIONE OPERE D'ARTE PER ARREDO URBANO

Al fine di valorizzare i beni comuni del territorio comunale e contemporaneamente valorizzare gli artisti residenti e/o operanti nel territorio, l'Amministrazione comunale potrà acquisire, su richiesta degli interessati, opere d'arte donate dagli stessi artisti da destinare all'abbellimento e alla qualificazione urbana. La Giunta valuterà le opere e ne deciderà la destinazione e ne coordinerà la messa a dimora.

Per rendere esplicita la donazione e rendere pubblico il donatore le opere dovranno essere corredate da una targa contenente i seguenti dati: titolo dell'opera, nome dell'artista, data di donazione

ART. 15 PREMIO CONCORSO IL TUO AMBIENTE LA TUA CASA

Ogni anno l'Amministrazione comunale indice un bando di concorso a premi per la cura del territorio, da assegnare ai singoli cittadini, condomini, associazioni etc., che si siano distinti nella cura e nella manutenzione e valorizzazione del territorio. La commissione giudicatrice, composta dalla Giunta e dai Capo Gruppo del Consiglio comunale, seleziona annualmente il soggetto o i soggetti più meritevoli e stabiliscono il riconoscimento che viene consegnato in occasione dei

festeggiamenti di San Lorenzo.

Art. 16 CLAUSOLE INTERPRETATIVE

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del esercitino la Comune responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.